

CC. MONTE A
IP A
1 A 3. 53
Prot. 5886

*regolamento per gli
orfanelli che vengono
adottati*

CON IL N. - RAPPRESENTATO DAL
ED IL N. LEGALE DELL'ISTITUTO
NOME SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

L'Istituto si impegna ad accogliere ed assistere gli orfani affidati
comune n. A.

In particolare si impegna a fornire ai suddetti minori le seguenti prestazioni rivolte alla copertura delle loro fondamentali esigenze:

- a) Assistenza che comprenda:
 - alimentazione adeguata all'età e allo stato fisico di ciascun soggetto e conforme alla tabella dietetica approvata dall'Ufficio Sanitario, da conservarsi agli atti dell'Istituto;
 - alloggio adeguato per gli aspetti igienico-sanitari ed educativi;
 - cura della salute (compresa l'assistenza infermieristica);
 - controlli sanitari periodici, educazione sanitaria e prevenzione della malattia in genere;
 - fornitura di materiale igienico-sanitario;
 - manutenzione del vestiario e calzature;
 - soggiorni di vacanza se l'Istituto li gestisce direttamente; comunque una adeguata organizzazione del periodo di vacanza per i minori in caso di abbandono o impossibilitati a rientrare in famiglia.
- b) Istruzione che comprenda:
 - frequenza di scuole e cura dei relativi spostamenti;
 - fornitura di cancelleria e materiale didattico di uso corrente;
 - assistenza allo studio.
- c) Educazione che comprenda:
 - vigilanza adeguata all'età ed ai bisogni degli orfani;
 - rapporti personali, esperienze di vita e sollecitazioni all'interno e all'esterno della comunità, atte alla maturazione della persona;
 - rapporti con la famiglia e l'eventuale tutore, con la scuola, con l'Ente affidante per la predisposizione dei programmi educativi, la verifica degli stessi e la informazione periodica sull'andamento della vita dell'orfano.

./.

Per le prestazioni di cui sopra, il Comune di Roma corrisponde all'Istituto, per ogni minore ammesso, una retta unica giornaliera di L. _____).

Le esenzioni del corredo personale del minore, nonché il riparo del vestiario nei tempi successivi, sono a carico della famiglia.

L'Istituto si impegna a dare comunicazione dell'eventuale prestito di oggetti di altri (Enti o persone) di contributi in favore di minori ammessi dal Comune di Roma.

L'Istituto è tenuto all'osservanza delle disposizioni amministrative concernenti con le ammissioni e dimissioni dei minori tenendo presente che ogni ammissione deve essere autorizzata dall'Assessore su proposta dell'operatore competente per il caso, anche le dimissioni dovranno essere preventivamente concordate con l'operatore sociale.

All'atto della dimissione, o del trasferimento, dovranno essere consegnate a ciascun allievo gli effetti di vestiario da lui usati ed i testi scolastici in dotazione.

La retta e le integrazioni decorreranno dalla data indicata per ciascun minore nei modelli di ammissione o nella relativa lettera di autorizzazione che verranno corrisposte dietro presentazione delle note contabili.

Non verrà fatta alcuna trattenuta di fetta per i soggiorni trascorsi dagli allievi in famiglia in occasione delle vacanze riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione, previste dal calendario scolastico nelle date fissate dalle competenti autorità.

Altre eventuali assenze dovute a motivi vari (bisogni familiari, sanitari ecc.) che superino cumulativamente il limite di gg. 10 nel periodo suddetto dovranno essere detratte a decorrere dall'undicesimo giorno.

Fermo restando quanto sopra stabilito, le assenze dall'Istituto dovranno comunque essere sempre indicate nelle note contabili a fianco di ciascun nominativo.

Per quanto riguarda la assistenza sanitaria ed eventuali ricoveri in ospedale, l'Istituto dovrà svolgere ogni diligente azione rivolta

per gli alunni (previsti per legge all'art. 10 della legge) per le
tutte le cure mediche.

L'Istituto dovrà immediatamente segnalare alla struttura comu-
nale competente alla famiglia quei minori che risultano colpiti da
impoverimento, problemi di salute o che necessitano cure mediche
o interventi di tipo comportamentale.

L'Istituto dovrà disporre di un adeguato servizio di infermeria e tenere
aggiornato l'elenco sicuro una scuola sanitaria che dovrà seguire il
regime in occasione della dimissione e del trasferimento.

L'Istituto si impegna inoltre a sottoporre, entro pochi giorni dall'in-
izio dell'anno scolastico, a visita medica di controllo da parte del ser-
vizio sanitario (ed ad effettuare tutti gli esami specialistici indi-
cati dal medico) tutti i minori. Analoghi accertamenti dovranno essere
effettuati anche sui minori ammessi successivamente.

L'Istituto dovrà tenere ed aggiornare per ciascuna minore una cartella
personale contenente sia la documentazione medica, scolastica e sani-
taria, sia notizie sullo sviluppo del minore in relazione all'azione edu-
cativa e alla permanenza. Alla fine dell'anno scolastico dovrà essere
inviata alla struttura comunale competente una completa ed esauriente re-
lazione sui vari aspetti della vita del minore (salute, scuola, comporta-
mento, rapporti sociali, rapporti con la famiglia ecc.).

E' necessario l'istituzione (e l'aggiornamento) del registro delle visi-
te dei genitori ai minori e degli eventuali soggiorni in famiglia: ciò allo
scopo di documentare i rapporti dei minori con le famiglie ed il loro even-
tuale stato di abbandono.

Per quanto non previsto dalle presenti norme si rimanda alla legisla-
zione vigente e alle disposizioni della Regione e degli Enti Locali per
l'assistenza dei minori in comunità, con particolare riferimento alle nor-
me igienico-sanitarie.

Il presente accordo decorrerà _____ ed avrà termine _____
_____ e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disde-
sto con lettera raccomandata, da una delle parti, almeno quattromesi prima
della scadenza.

L'ENACI si riserva la facoltà di accertare direttamente l'adempimento
da parte del collegio, di quanto concordato con il presente atto e di denun-
ciare l'accordo in ogni momento e senza ulteriori oneri a proprie carico,

qualche... grande...

Data _____

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO
